Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 gennaio 2017 *

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili — Infrazione unica — Prova — Ammende — Competenza estesa al merito — Termine ragionevole — Proporzionalità»

Nella causa C-642/13 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 29 novembre 2013,

Villeroy & Boch Belgium SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da O.W. Brouwer e N. Lorjé, advocaten,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da L. Malferrari e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, M. Berger, E. Levits, S. Rodin (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 settembre 2015,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Villeroy & Boch Belgium SA (in prosieguo: la «Villeroy & Boch Belgio») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 settembre 2013, Villeroy & Boch Austria e a./Commissione (T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2013:455), in quanto, mediante tale sentenza, quest'ultimo ha respinto il suo ricorso volto all'annullamento della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui la riguarda.

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 1/2003

2 Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, prevede quanto segue:

«2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a) commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo [101 o 102 TFUE] (…)

(…)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all'infrazione, l'ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente.

(…)

3. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

Orientamenti del 2006

3 Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») dispongono, al punto 2, che, per quanto riguarda la determinazione delle ammende, «la Commissione deve prendere in considerazione la durata e la gravità dell'infrazione» e che «l'ammenda inflitta non deve poi superare i limiti indicati all'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1/2003».

4 Il punto 37 degli orientamenti del 2006 è così formulato:

«Nonostante i presenti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l'allontanamento da tale metodologia o dai limiti fissati al punto 21».

Fatti e decisione controversa

5 I prodotti interessati dall'intesa sono le ceramiche sanitarie e la rubinetteria facenti parte di uno dei tre seguenti sottogruppi di prodotti: articoli di rubinetteria, box doccia e accessori, articoli sanitari in ceramica (in prosieguo: i «tre sottogruppi di prodotti»).

6 I fatti all'origine della controversia sono illustrati dal Tribunale ai punti da 1 a 19 della sentenza impugnata e possono essere sintetizzati come segue.

7 Con la decisione controversa, la Commissione ha constatato l'esistenza di un'infrazione all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l'«accordo SEE»), nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Detta infrazione, alla quale avrebbero partecipato 17 imprese, sarebbe stata realizzata nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 e avrebbe assunto la forma di un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate nei territori di Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria.

8 In particolare, nella decisione controversa, la Commissione ha dichiarato che l'infrazione accertata consisteva, in primo luogo, nel coordinamento, da parte di tali produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria, degli incrementi di prezzo annuali e di altri elementi di determinazione dei medesimi, nel corso di riunioni regolari delle associazioni nazionali di settore; in secondo luogo, nella fissazione o nel coordinamento dei prezzi in occasione di eventi specifici, quali l'aumento del costo delle materie prime, l'introduzione dell'euro nonché l'introduzione di pedaggi autostradali, e, in terzo luogo, nella divulgazione e nello scambio di informazioni commerciali sensibili. Inoltre, la Commissione ha constatato che la fissazione dei prezzi nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria seguiva un ciclo annuale. In tale contesto, i produttori stabilivano i loro listini prezzi, che generalmente restavano validi per un anno e costituivano la base per i rapporti commerciali con i grossisti.

9 La Villeroy & Boch Belgio e le altre ricorrenti in primo grado, Villeroy & Boch Austria GmbH (in prosieguo: la «Villeroy & Boch Austria»), Villeroy & Boch AG e Villeroy & Boch SAS (in prosieguo: la «Villeroy & Boch Francia»), operano nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. La Villeroy & Boch detiene totalmente il capitale della Villeroy & Boch Austria, della Villeroy & Boch Francia, della Villeroy & Boch Belgio, della Ucosan BV e delle sue controllate nonché della Villeroy & Boch SARL (in prosieguo: la «Villeroy & Boch Lussemburgo»).

10 Il 15 luglio 2004 la Masco Corp. e le sue controllate, tra le quali la Hansgrohe AG, che produce articoli di rubinetteria, e la Hüppe GmbH, che produce box doccia, hanno informato la Commissione dell'esistenza di un'intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell'immunità dalle ammende in forza della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole») o, in alternativa, di una riduzione dell'importo delle ammende che avrebbero potuto essere irrogate nei loro confronti. Il 2 marzo 2005 la Commissione ha adottato una decisione di immunità condizionale dalle ammende a beneficio della Masco, ai sensi del punto 8, lettera a), e del punto 15 di tale comunicazione.

11 Il 9 e il 10 novembre 2004, la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso i locali di diverse società e associazioni nazionali di categoria attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria.

12 Il 15 e il 19 novembre 2004 la Grohe Beteiligungs GmbH e le sue controllate nonché l'American Standard Inc. hanno chiesto, rispettivamente, di beneficiare dell'immunità dalle ammende in forza della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole oppure, in alternativa, della riduzione del loro importo.

13 Avendo trasmesso, tra il 15 novembre 2005 e il 16 maggio 2006, richieste di informazioni a varie società e associazioni attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria, incluse le ricorrenti in primo grado, la Commissione, il 26 marzo 2007, ha emesso una comunicazione degli addebiti, che è stata notificata a queste ultime.

14 Il 17 e il 19 gennaio 2006, la Roca SARL nonché la Hansa Metallwerke AG e le sue controllate hanno anch'esse rispettivamente chiesto di beneficiare dell'immunità dalle ammende in forza della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole oppure, in alternativa, della riduzione del loro importo. Il 20 gennaio 2006, la Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik ha presentato una domanda analoga.

15 In seguito a un'audizione svoltasi tra il 12 e il 14 novembre 2007, alla quale hanno preso parte le ricorrenti in primo grado, nonché all'invio, il 9 luglio 2009, di una lettera di esposizione dei fatti che richiamava l'attenzione di queste ultime su talune prove specifiche sulle quali la Commissione pensava di fare affidamento in sede di adozione di una decisione definitiva ed a talune richieste di informazioni supplementari successivamente trasmesse, fra l'altro, alle suddette ricorrenti, la Commissione ha adottato la decisione controversa in data 23 giugno 2010. In tale decisione, essa ha ritenuto che le pratiche descritte al punto 8 della presente sentenza facessero parte di un piano generale volto a limitare la concorrenza tra i destinatari di detta decisione e presentassero le caratteristiche di un'infrazione unica e continuata, la cui portata interessava i tre sottogruppi di prodotti e si estendeva ai territori di Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria. Sotto tale profilo, detta istituzione ha evidenziato, in particolare, che queste pratiche avevano seguito un modello ricorrente, che era risultato uniforme nei sei Stati membri interessati dalle sue indagini. Ha parimenti rilevato l'esistenza di associazioni nazionali di settore riguardanti l'insieme dei tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni generiche», di associazioni nazionali di categoria comprendenti membri la cui attività riguardava almeno due dei tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni interprodotto», nonché di associazioni specializzate comprendenti membri la cui attività riguardava uno dei tre sottogruppi di prodotti. Infine, ha constatato la presenza di un gruppo centrale di imprese coinvolte nell'intesa in vari Stati membri e nell'ambito di associazioni generiche e di associazioni interprodotto.

16 Secondo la Commissione, le ricorrenti in primo grado hanno partecipato all'infrazione in oggetto in qualità di membri delle seguenti associazioni: l'IndustrieForum Sanitär, che ha sostituito, a partire dal 2001, il Freundeskreis der deutschen Sanitärindustrie, l'Arbeitskreis Baden und Duschen, che ha sostituito, a partire dal 2003, l'Arbeitskreis Duschabtrennungen e il Fachverband Sanitär-Keramische Industrie in Germania, l'Arbeitskreis Sanitärindustrie in Austria, il Vitreous China-group (in prosieguo: il «VCG») in Belgio, la Sanitair Fabrikanten Platform nei Paesi Bassi e l'Association française des industries de céramique sanitaire in Francia. Per quanto riguarda l'infrazione commessa nei Paesi Bassi, al punto 1179 della decisione controversa la Commissione ha dichiarato sostanzialmente che le imprese partecipanti ad essa non potevano essere destinatarie di un'ammenda a detto titolo per motivi di prescrizione.

17 All'articolo 1 della decisione controversa, la Commissione ha elencato le imprese sanzionate per violazione dell'articolo 101 TFUE e, a partire dal 1° gennaio 1994, dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo a causa della loro partecipazione a un'intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria per periodi variabili compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004. Per quanto riguarda le ricorrenti in primo grado, all'articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione, la Commissione ha sanzionato la Villeroy & Boch per la sua partecipazione a tale infrazione unica dal 28 settembre 1994 al 9 novembre 2004 e le sue controllate Villeroy & Boch Belgio, Villeroy & Boch Francia e Villeroy & Boch Austria per periodi compresi fra il 12 ottobre 1994 e il 9 novembre 2004.

18 All'articolo 2, paragrafo 8, della decisione controversa, la Commissione ha inflitto ammende, in primo luogo, alla Villeroy & Boch, per EUR 54 436 347; in secondo luogo, in solido alla Villeroy & Boch e alla Villeroy & Boch Austria, per EUR 6 083 604; in terzo luogo, in solido, alla Villeroy & Boch e alla Villeroy & Boch Belgio, per EUR 2 942 608, e, in quarto luogo, in solido, alla Villeroy & Boch e alla Villeroy & Boch Francia, per EUR 8 068 441. L'importo totale delle ammende inflitte alle ricorrenti in primo grado ammontava pertanto a EUR 71 531 000.

19 Ai fini del calcolo di tali ammende, la Commissione si è basata sugli orientamenti del 2006.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

20 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 9 settembre 2010, la ricorrente ha proposto un ricorso nella causa T-402/10 volto all'annullamento della decisione controversa nella parte in cui la riguarda o, in subordine, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale.

21 A sostegno delle sue richieste di annullamento, la ricorrente ha fatto valere dinanzi al Tribunale che la Commissione aveva erroneamente qualificato l'infrazione accertata come unica, complessa e continuata e, in subordine, che procedendo in tal modo essa aveva violato l'obbligo di motivazione, non delimitando in maniera sufficientemente precisa i mercati rilevanti. La ricorrente ha altresì sostenuto che la sua partecipazione a un'infrazione in Belgio non era stata dimostrata dalla Commissione. Infine, essa ha contestato il carattere solidale dell'ammenda inflittale e ha sostenuto che il calcolo di quest'ultima era inficiato da un errore di valutazione, che detta ammenda doveva essere ridotta in considerazione dell'eccessiva durata del procedimento amministrativo e che era sproporzionata.

22 In subordine, la ricorrente ha presentato talune richieste volte alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale.

23 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso in toto.

Conclusioni delle parti

24 La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata nella sua interezza, in quanto mediante tale sentenza il Tribunale ha respinto il suo ricorso;

— in subordine, annullare parzialmente la sentenza impugnata;

— in ulteriore subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflittale;

— in estremo subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo, e

— condannare la Commissione alle spese.

25 La Commissione chiede che la Corte voglia:

— respingere l'impugnazione integralmente, in quanto in parte irricevibile ed in parte manifestamente infondata, e

— condannare la ricorrente alle spese.

Sull'impugnazione

26 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo d'impugnazione verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione dell'infrazione asseritamente commessa in Belgio; il secondo, su un errore di diritto in cui quest'ultimo sarebbe incorso nella constatazione di un'infrazione complessa e continuata; il terzo, sul fatto che il Tribunale non avrebbe esercitato la sua competenza estesa al merito non riducendo l'importo dell'ammenda inflitta; il quarto, su una violazione del principio di proporzionalità.

Sul primo motivo d'impugnazione, vertente su un'erronea valutazione per quanto riguarda l'infrazione asseritamente commessa in Belgio

Argomenti delle parti

27 Con il primo motivo, suddiviso in quattro parti, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova per quanto riguarda l'infrazione asseritamente commessa in Belgio e ha violato il suo obbligo di motivazione. Infatti, i motivi accolti dal Tribunale ai punti 243 e seguenti di tale sentenza si fonderebbero sull'erronea presunzione che il sig. Z facesse ancora parte del suo personale successivamente al 1º gennaio 2003. In realtà, come la ricorrente ha esposto all'udienza dinanzi al Tribunale e come quest'ultimo ha esso stesso constatato durante tale udienza, il sig. Z. non aveva più, a decorrere da tale data, alcun nesso organizzativo o risultante da un contratto di lavoro con la medesima, il che escluderebbe di conseguenza qualsiasi addebito dei fatti alla ricorrente.

28 In secondo luogo, la ricorrente sostiene, in subordine, che il Tribunale ha violato l'articolo 101 TFUE dichiarando che la ricorrente aveva partecipato a un'infrazione relativa agli articoli in ceramica in Belgio, mentre essa non era più attiva su detto mercato dalla fine del 2002 e non era stato dimostrato che avesse l'intenzione di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dei membri dell'intesa. In particolare, il Tribunale non ha indicato mediante quali «comportamenti» l'impresa avrebbe potuto, successivamente al suo ritiro dal mercato, coordinarsi con le altre partecipanti all'intesa per restringere la concorrenza su detto mercato. Alla luce della motivazione adottata dal Tribunale nelle sentenze del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione (T-380/10, EU:T:2013:449, punto 79 e seguenti), e Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T-379/10 e T-381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457, punto 222 e seguenti), non sarebbe possibile imputare alla ricorrente la responsabilità per fatti di terzi che sarebbero stati commessi successivamente alla data di tale ritiro, né infliggerle un'ammenda a detto titolo. In ogni caso, l'incoerente valutazione dei fatti nella sentenza impugnata e nella sentenza del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione (T-380/10, EU:T:2013:449) costituirebbe una violazione del principio di parità di trattamento a danno della ricorrente.

29 In terzo luogo, per quanto riguarda la prova dell'esistenza di pratiche concordate in seno alla riunione del 28 e del 29 aprile 2003 in Belgio, il Tribunale avrebbe ammesso, al punto 271 della sentenza impugnata, che la produzione della prova è limitata all'osservazione secondo cui l'assenza di determinazione di una percentuale unica di bonus ai grossisti «non consente di escludere che la concorrenza sia stata falsata in conseguenza dello scambio di informazioni in oggetto». Tuttavia, anche se si dovesse considerare fondata questa tesi del Tribunale, ciò non sarebbe logicamente sufficiente a fornire la prova dell'infrazione. Sussisterebbe o una violazione dell'obbligo di motivazione, ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE, o una violazione del principio in dubio pro reo sancito all'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

30 In quarto luogo, la sentenza impugnata sarebbe, ai punti 272 e 274, viziata da un errore di diritto nella misura in cui afferma l'esistenza di un'infrazione unica, complessa e continuata per quanto riguarda l'insieme delle infrazioni contestate nel mercato belga degli articoli sanitari in ceramica.

31 Invero, i fatti constatati dalla Commissione sulla base delle riunioni del VCG non consentirebbero di concludere nel senso che tutto il periodo dell'infrazione constatata debba essere interpretato come costitutivo di un'infrazione unica. Al contrario, successivamente alla riunione del VCG del 28 e del 29 aprile 2003, sarebbe stata osservata una manifesta interruzione che osterebbe alla fusione, sul piano giuridico, delle riunioni anteriori e successive per costituire un'infrazione unica e continuata.

32 Secondo la Commissione, il primo motivo dev'essere respinto.

Giudizio della Corte

33 Per quanto riguarda, in primo luogo, la prima parte del primo motivo d'impugnazione, relativa all'obbligo di motivazione e allo snaturamento degli elementi di prova in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della deduzione della ricorrente secondo cui il sig. Z non aveva più alcun rapporto con quest'ultima a partire dal 1º gennaio 2003, si deve rilevare che, durante la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva semplicemente segnalato, al fine di contestare la sua partecipazione all'intesa in Belgio a partire da tale data, che la Villeroy & Boch Luxembourg «aveva rilevato, alla fine del 2002, la fabbrica di ceramica della società belga». Quindi, è soltanto nel corso della fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale che la ricorrente ha, per la prima volta, sostenuto espressamente di non poter esser ritenuta responsabile di una condotta anticoncorrenziale sul mercato belga degli articoli in ceramica a partire dal 1º gennaio 2003 poiché, a partire da tale data, la persona che partecipava alle riunioni del cartello, vale a dire il sig. Z., non era più impiegato dalla stessa, bensì dalla Villeroy & Boch Luxembourg.

34 Orbene, l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede il divieto di dedurre motivi nuovi in corso di causa, a meno che tali motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Pertanto, l'argomento addotto dalla ricorrente durante l'udienza dinanzi al Tribunale era manifestamente irricevibile, in quanto verteva su un motivo nuovo fondato su un elemento di fatto di cui la ricorrente era la prima a essere a conoscenza e che non era emerso durante il procedimento.

35 È pur vero che il Tribunale non si è espressamente pronunciato sulla ricevibilità o sulla fondatezza di tale argomento. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte, non si può esigere dal Tribunale che esso, ogni volta che una parte fa valere, nel corso del procedimento, un motivo nuovo manifestamente non rispondente ai requisiti dell'articolo 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, chiarisca nella sua sentenza le ragioni per le quali tale motivo è irricevibile o che lo esamini nel merito (v., in particolare, sentenza del 20 marzo 2014, Rousse Industry/Commissione, C-271/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:175, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).

36 Ne consegue che il Tribunale non ha violato l'obbligo di motivazione quando ha affermato, al punto 248 della sentenza impugnata, senza tenere conto della deduzione tardiva, da parte della ricorrente, del fatto che il sig. Z. non fosse più, a partire dal 1º gennaio 2003, suo impiegato, e senza spiegare perché tale deduzione fosse manifestamente irricevibile, che la partecipazione del sig. Z. alle riunioni del cartello «dimostra che la Villeroy & Boch Belgio continuava a partecipare attivamente all'infrazione nel proprio interesse nonché in quello dell'impresa di cui faceva parte, ai sensi del diritto della concorrenza».

37 Ne consegue che la prima parte del primo motivo è infondata.

38 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la seconda parte di detto motivo, riguardante la violazione dell'articolo 101 TFUE, si deve sottolineare che la ricorrente non rimette in discussione la constatazione, da parte del Tribunale, del fatto che le riunioni della VCG prima e dopo il 1º gennaio

2003 avessero un carattere illecito, ma ritiene che erroneamente il Tribunale ha dichiarato che essa aveva partecipato all'infrazione mentre non era più attiva sul mercato belga degli articoli in ceramica dalla fine del 2002.

39 Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, non è possibile ritenere che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE riguardi soltanto le imprese attive nel mercato interessato dalle restrizioni della concorrenza o in mercati posizionati a monte, a valle o nei pressi del medesimo, oppure le imprese che limitano la loro autonomia di comportamento in un determinato mercato in forza di un accordo o di una pratica concordata. Risulta, infatti, da una giurisprudenza consolidata della Corte che il testo dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si riferisce in generale a tutti gli accordi e a tutte le pratiche concordate che, in rapporti orizzontali o verticali, falsino la concorrenza nel mercato interno, indipendentemente sia dal mercato in cui le parti sono attive, sia dal fatto che solo il comportamento commerciale di una di esse sia interessato dai termini degli accordi in questione (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commissione, C-194/14 P, EU:C:2015:717, punti 34 e 35 nonché la giurisprudenza ivi citata).

40 Ne deriva che giustamente il Tribunale ha dichiarato, al punto 242 della sentenza impugnata, che un'impresa può violare il divieto previsto dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora il suo comportamento, coordinato con quello di altre imprese, abbia lo scopo di restringere la concorrenza in un mercato rilevante particolare, senza che ciò presupponga necessariamente che essa stessa sia attiva in detto mercato.

41 A tal riguardo, occorre precisare, da un lato, che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale ha accertato che quest'ultima aveva partecipato attivamente all'infrazione addebitata. In tal senso, ai punti 244 e 248 della sentenza impugnata, esso ha sottolineato che la partecipazione ininterrotta del sig. Z. per conto della ricorrente alle riunioni del VCG – di cui quest'ultima non contesta la natura illecita – anteriormente e successivamente al 1° gennaio 2003, vale a dire incluso quando la ricorrente aveva cessato ogni attività sul mercato degli articoli in ceramica, attestava la partecipazione attiva di quest'ultima all'infrazione. Dall'altro lato, contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, le varie condotte addebitate ai partecipanti a tale infrazione, di cui essa fa parte, sono state esposte nei dettagli ai punti da 255 a 277 della sentenza impugnata.

42 Da quanto precede risulta che l'argomento della ricorrente vertente sul fatto che essa aveva cessato ogni attività nel settore degli articoli in ceramica a partire dalla fine del 2002 deve essere respinto.

43 Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione sulla base delle affermazioni contenute nelle sentenze del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione (T-380/10, EU:T:2013:449, punto 84), e del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T-379/10 e T-381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457, punto 220 e seguenti). Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte l'obbligo del Tribunale di motivare le proprie sentenze non può estendersi, in linea di principio, fino ad imporgli di giustificare la soluzione accolta in una causa rispetto a quella accolta in un'altra causa della quale è stato investito, ancorché essa riguardi la medesima decisione (v. sentenza dell'11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C-444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 66 e la giurisprudenza ivi citata).

44 Ne consegue che la terza parte del primo motivo d'impugnazione è priva di fondamento.

45 Infine, per quanto riguarda, in terzo luogo, gli argomenti addotti dalla ricorrente nell'ambito della terza e della quarta parte di tale motivo, occorre rilevare che, mediante queste ultime, la ricorrente mira sostanzialmente, dietro il pretesto della deduzione di errori di diritto commessi dal Tribunale, a contestare la valutazione delle prove da quest'ultimo compiuta. Orbene, la valutazione del valore probatorio di un elemento di fatto operata dal Tribunale non può, in via di principio, essere soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione. Invero, come risulta dall'articolo 256 TFUE e dall'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,

l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Pertanto, solo il Tribunale è competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso dello snaturamento di tali fatti ed elementi (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2003, Salzgitter/Commissione, C-182/99 P, EU:C:2003:526, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).

46 I suddetti argomenti devono dunque essere respinti in quanto irricevibili.

47 Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul secondo motivo di impugnazione, relativo all'esistenza di un'infrazione unica, complessa e continuata

Argomenti delle parti

48 Con il secondo motivo d'impugnazione, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE, poiché erroneamente il Tribunale ha dichiarato l'esistenza di un'infrazione unica, complessa e continuata.

49 A tal riguardo, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che la nozione giuridica di infrazione unica, complessa e continuata è, in quanto tale, incompatibile con l'articolo 101 TFUE e con l'articolo 53 dell'accordo SEE e non può quindi trovare applicazione. Infatti, questa nozione sarebbe priva di qualsiasi fondamento giuridico nel diritto dell'Unione. Inoltre, quando ha utilizzato il concetto di infrazione unica, complessa e continuata, la Commissione avrebbe compiuto un raggruppamento artificiale di diversi mercati indipendenti per ottenere il risultato di un'infrazione globale unica, in tal modo eludendo la prescrizione di infrazioni eventualmente distinte. Ancora, la ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia inficiata da un'insufficienza di motivazione in quanto il Tribunale non ha risposto ai suoi argomenti su detto punto.

50 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, quando la sentenza impugnata ha dichiarato l'esistenza di un'infrazione unica tale da includere, in particolare, il territorio dell'Italia nella presente causa, essa ha violato i principi del giusto processo. Infatti, nel momento in cui il Tribunale ritiene che la ricorrente possa vedersi addebitare un'infrazione alla quale non ha partecipato ma che rientra in un'infrazione unica a cui ha preso parte, la ricorrente non può, al fine di contestare la sua partecipazione a tale infrazione unica, fare utilmente valere il fatto di non aver preso parte a questa prima infrazione e sarebbe quindi privata di uno strumento di difesa efficace. In tal modo, essa potrebbe soltanto confutare la sua conoscenza dell'infrazione in esame.

51 In terzo luogo, la ricorrente afferma, in subordine, che le condizioni per il riconoscimento di un'infrazione unica non erano soddisfatte nel caso di specie, non avendo la Commissione definito il mercato rilevante e non essendo stata dimostrata la sussistenza di un rapporto di complementarità tra le diverse azioni contestate.

52 In quarto luogo, la ricorrente osserva che, in ogni caso, a motivo della circostanza di annullamenti parziali della decisione controversa per quanto riguarda taluni Stati membri nelle sentenze del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione (T-380/10, EU:T:2013:449), del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T-379/10 e T-381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457), nonché del 16 settembre 2013, Duravit e a./Commissione (T-364/10, non pubblicata, EU:T:2013:477), e del fatto che talune imprese possono non essere state a conoscenza dell'insieme dell'infrazione, non potrebbe sussistere un'infrazione globale come quella definita in detta decisione.

53 Secondo la Commissione, il secondo motivo d'impugnazione deve essere respinto.

Giudizio della Corte

54 Secondo una giurisprudenza costante, una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1,TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche qualora uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato possano altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Quindi, laddove le diverse azioni facciano parte di un «piano d'insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza nel mercato interno, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all'infrazione considerata nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C 293/13 P e C-294/13 P, EU:C:2015:416, punto 156 e la giurisprudenza ivi citata).

55 Un'impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C-293/13 P e C-294/13 P, EU:C:2015:416, punto 157 e la giurisprudenza ivi citata).

56 Così, un'impresa può avere partecipato direttamente all'insieme dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l'infrazione unica e continuata, nel qual caso la Commissione può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di tale infrazione nel suo insieme. Un'impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l'infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all'intesa nel perseguimento dei medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. Anche in un caso del genere, la Commissione può imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono una simile infrazione e, di conseguenza, dell'infrazione nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C-293/13 P e C-294/13 P, EU:C:2015:416, punto 158 e la giurisprudenza ivi citata).

57 Inoltre, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, non occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarietà, nel senso che ciascuno di essi sia destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza, e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori nell'ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un unico obiettivo. Invece, la condizione relativa alla nozione di obiettivo unico implica che occorre verificare se non sussistano elementi atti a caratterizzare i vari comportamenti facenti parte dell'infrazione che siano tali da indicare che i comportamenti in concreto attuati da altre imprese partecipanti non condividano lo stesso scopo o lo stesso effetto anticoncorrenziale e non s'iscrivano, di conseguenza, in un «piano d'insieme» a causa del loro identico scopo che falsa il gioco della concorrenza nel mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione C-239/11 P, C-489/11 P e C-498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punti 247 e 248).

58 Dalla giurisprudenza della Corte non si può altresì dedurre che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE riguardi solo le imprese attive nel mercato interessato dalle restrizioni alla concorrenza o, ancora, in mercati posizionati a monte o a valle o che sono nei pressi del medesimo, oppure le imprese che

limitino la propria autonomia di comportamento in un determinato mercato in forza di un accordo o di una pratica concordata. Risulta, infatti, da una giurisprudenza consolidata della Corte, citata al punto 39 della presente sentenza, che il testo dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si riferisce in generale a tutti gli accordi e a tutte le pratiche concordate che, in rapporti orizzontali o verticali, falsino la concorrenza nel mercato interno, indipendentemente dal mercato in cui le parti sono attive, così come dal fatto che solo il comportamento commerciale di una di esse sia interessato dai termini degli accordi in questione (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commissione, C 194/14 P, EU:C:2015:717, punti 34 e 35 nonché la giurisprudenza ivi citata).

59 Alla luce di tale giurisprudenza, occorre, in primo luogo, respingere gli argomenti della ricorrente secondo i quali la nozione giuridica di infrazione unica, complessa e continuata sarebbe incompatibile con l'articolo 101 TFUE e con l'articolo 53 dell'accordo SEE e violerebbe i principi del giusto processo, a prescindere dalla ricevibilità di quest'ultimo argomento.

60 In secondo luogo, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale, richiamando tale giurisprudenza ai punti da 32 a 34, 41, 42 e da 46 a 48 della sentenza impugnata, ha motivato tale sentenza in modo giuridicamente corretto.

61 In terzo luogo, riguardo all'argomento della ricorrente secondo cui le condizioni per il riconoscimento di un'infrazione unica non sussisterebbero nella fattispecie, in quanto la Commissione non avrebbe definito il mercato rilevante, si deve constatare che, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata e come riconosciuto dalla ricorrente, la circostanza per cui il mercato dei prodotti e il mercato geografico interessati dall'infrazione siano distinti non osta, in ogni caso, all'accertamento di un'infrazione unica. Pertanto, tale argomento è comunque inoperante.

62 In quarto luogo, il Tribunale non è incorso in errori di diritto, ai punti da 63 a 71 della sentenza impugnata, quando ha considerato che la Commissione poteva, nel caso di specie, dichiarare l'esistenza di un obiettivo unico tale da determinare un'infrazione unica. Infatti, sulla base degli accertamenti di fatto effettuati ai punti 66, 69 e 71 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato, in modo giuridicamente corretto, che i vari comportamenti addebitati miravano ad un unico scopo, segnatamente, per tutti i produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria, quello di coordinare i loro comportamenti nei confronti dei grossisti. A tal riguardo, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la nozione di obiettivo comune, come risulta dai suddetti punti 66, 69 e 71, è stata determinata non già mediante un riferimento generale all'esistenza di una distorsione della concorrenza sui mercati interessati dall'infrazione, bensì mediante il riferimento a vari elementi obiettivi, quali il ruolo avuto dai grossisti nel circuito della distribuzione, le caratteristiche di tale circuito, l'esistenza di organismi di coordinamento e di associazioni multiprodotto, la somiglianza dell'attuazione degli accordi collusivi e le sovrapposizioni materiali, geografiche e temporali tra le pratiche in esame.

63 Ciò posto, senza che occorra accertare un nesso di complementarità tra le pratiche addebitate, dato che un'infrazione unica e continuata può essere imputata ad imprese non concorrenti e non necessita di una definizione sistematica dei mercati pertinenti, e considerando che la ricorrente è, da un lato, responsabile della sua partecipazione diretta all'infrazione addebitata e, dall'altro, responsabile della sua partecipazione indiretta a tale infrazione, in quanto è venuta a conoscenza dell'insieme degli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all'intesa in esame nel perseguimento degli stessi obiettivi o avrebbe potuto ragionevolmente prevederli ed è stata pronta ad accettarne il rischio, non può essere rimproverato al Tribunale di aver dichiarato che la Commissione non ha commesso alcun errore quando ha concluso nel senso dell'esistenza di un'infrazione unica e continuata nel caso di specie.

64 Infine, per quanto riguarda l'argomento relativo agli annullamenti parziali della decisione controversa dichiarati con sentenze del Tribunale aventi ad oggetto la stessa infrazione di quella su cui verte la presente causa, si deve ricordare che la valutazione delle prove relative ai vari mercati nazionali

rientra nella competenza esclusiva del Tribunale. Nella parte in cui tale argomento mira a porre in dubbio l'esistenza di un'infrazione unica, complessa e continuata, si deve evidenziare che la circostanza che il Tribunale abbia parzialmente annullato la decisione controversa per quanto riguarda la partecipazione all'infrazione addebitata di alcune delle imprese interessate su alcuni mercati geografici per determinati periodi non è sufficiente a rimettere in discussione la dichiarazione del Tribunale relativa all'esistenza di un piano d'insieme che comprende i tre sottogruppi di prodotti e i sei Stati membri interessati e di un identico obiettivo che falsa il gioco della concorrenza. Eventualmente, simili annullamenti parziali possono comportare soltanto una riduzione dell'ammenda inflitta a ciascuna delle imprese interessate, a condizione che i mercati geografici in esame siano stati presi in considerazione nel calcolo dell'ammenda inflitta a queste ultime.

65 Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo d'impugnazione in quanto parzialmente inoperante e parzialmente infondato.

Sul terzo e sul quarto motivo d'impugnazione, vertenti sulla competenza estesa al merito e sulla proporzionalità dell'ammenda

Argomenti delle parti

66 Con il terzo motivo d'impugnazione, la ricorrente fa valere che, per ragioni di certezza del diritto e al fine di garantire il diritto a un processo equo, il Tribunale e la Corte sono tenuti ad esercitare in modo effettivo la competenza estesa al merito ai sensi dell'articolo 31 del regolamento n. 1/2003, e ciò in tutte le cause delle quali siano investiti e nelle quali sia contestata un'ammenda o di una penalità inflitta dalla Commissione, in particolare nell'ambito di un contesto in cui nessuna norma giuridica prevede un'armonizzazione delle sanzioni e in cui la Commissione ha applicato tre metodi diversi di calcolo delle ammende per gli anni dal 1998 al 2006.

67 Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato ad esercitare un controllo di legittimità sulla determinazione dell'importo dell'ammenda, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente.

68 Inoltre, la ricorrente ritiene che, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto ridurre l'importo dell'ammenda tenendo conto della gravità dell'infrazione, che riguarda solo un numero limitato di Stati membri. La Commissione avrebbe sanzionato tale infrazione in modo sproporzionato e più severo rispetto ad infrazioni della stessa natura che riguardavano tutto il territorio dello Spazio economico europeo.

69 Inoltre, la ricorrente censura il fatto di non aver ottenuto una riduzione dell'importo dell'ammenda in ragione della durata troppo lunga del procedimento amministrativo, complessivamente di quasi sei anni.

70 Con il quarto motivo d'impugnazione, la ricorrente afferma che la sentenza impugnata viola il principio di proporzionalità, ai sensi del quale la sanzione dovrebbe riflettere la gravità dell'infrazione. A tal riguardo, la ricorrente sostiene che, al fine di determinare tale gravità, il Tribunale è tenuto a prendere in considerazione gli effetti dell'infrazione in esame sul mercato nonché i fatturati realizzati sui mercati rilevanti, il che non è stato fatto.

71 Il Tribunale avrebbe anche dovuto assicurarsi che l'importo dell'ammenda inflitta dalla decisione controversa fosse proporzionata in assoluto, circostanza che non si verifica quando un'ammenda di EUR 2,94 milioni viene inflitta per un fatturato interessato dall'accordo pari a circa EUR 5,2 milioni.

72 Pertanto, la ricorrente chiede alla Corte di rettificare tali illecite omissioni da parte del Tribunale e di ridurre essa stessa l'importo dell'ammenda inflitta.

73 La Commissione chiede il rigetto del terzo e del quarto motivo.

Giudizio della Corte

74 Secondo una giurisprudenza costante, il controllo di legittimità istituito all'articolo 263 TFUE implica che il giudice dell'Unione eserciti un controllo, tanto in diritto quanto in fatto, della decisione impugnata alla luce degli argomenti dedotti dalla parte ricorrente e che disponga del potere di valutare le prove, di annullare tale decisione e di modificare l'importo delle ammende (v. sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata).

75 Il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell'Unione all'articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all'articolo 261 TFUE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità irrogata (v. sentenza dell'8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C-386/10 P, EU:C:2011:815, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

76 Per soddisfare i requisiti di una competenza estesa al merito ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per quanto riguarda l'ammenda, il giudice dell'Unione è tenuto, nell'esercizio delle competenze previste agli articoli 261 e 263 TFUE, ad esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l'importo dell'ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell'infrazione (v. sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata)

77 Orbene, l'esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale, tuttavia, a un controllo d'ufficio e il procedimento è di tipo contraddittorio. Spetta al ricorrente, in linea di principio, dedurre i motivi per i quali contesta la decisione impugnata e fornire elementi di prova a sostegno di tali motivi (v. sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 76 e la giurisprudenza ivi citata).

78 A tal riguardo, si deve sottolineare che la mancanza di un controllo d'ufficio di tutta la decisione impugnata non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, non è indispensabile alla luce di tale principio il fatto che il Tribunale, che è senza dubbio tenuto a rispondere ai motivi sollevati e ad esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto, abbia l'obbligo di procedere d'ufficio ad una nuova istruzione completa del fascicolo (sentenza dell'8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C 386/10 P, EU:C:2011:815, punto 66).

79 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il Tribunale è il solo competente a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità di comportamenti illeciti. Nell'ambito dell'impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a verificare se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un comportamento alla luce dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall'altro, ad accertare se il Tribunale abbia risposto in modo giuridicamente corretto a tutti gli argomenti dedotti a sostegno della domanda di riduzione dell'ammenda. La gravità delle infrazioni al diritto della concorrenza dell'Unione dev'essere accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, la portata dissuasiva delle ammende, le particolari circostanze del procedimento e il suo contesto, incluso il comportamento di ciascuna impresa, il ruolo giocato da ciascuna di esse nel porre in essere l'intesa, il vantaggio che esse hanno potuto trarne, le loro dimensioni e il valore delle merci interessate nonché il rischio che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli obiettivi dell'Unione (v., in tal senso, sentenza dell'11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C-444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punti 95, 99 e 100).

80 Inoltre, non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un'impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, sull'ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione del diritto dell'Unione da esse operata. Quindi, soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto inadeguato, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe ravvisare un errore di diritto commesso dal Tribunale per incongruenza dell'importo dell'ammenda (v., in particolare, sentenza del 30 maggio 2013, Quinn Barlo e a./Commissione, C 70/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:351, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

81 È alla luce di tale giurisprudenza che devono essere valutati il terzo e il quarto motivo d'impugnazione.

82 Orbene, risulta chiaramente da tale giurisprudenza, in primo luogo, che la competenza estesa al merito riguarda unicamente la sanzione inflitta e non l'intera decisione impugnata e, in secondo luogo, che né la competenza estesa al merito né il controllo di legittimità equivalgono al controllo d'ufficio e che, pertanto, essi non impongono al Tribunale di procedere d'ufficio a una nuova istruzione completa del caso, a prescindere dalle censure formulate dalla parte ricorrente.

83 Nel caso di specie, si deve constatare che il Tribunale ha esercitato, a partire dal punto 335 della sentenza impugnata, un controllo effettivo dell'importo dell'ammenda, che ha risposto ai vari argomenti della ricorrente e che, ai punti da 397 a 402 di tale sentenza, ha statuito sulle richieste conclusive volte alla riduzione dell'importo dell'ammenda, non limitandosi quindi a controllare la legittimità di tale importo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente. A tal riguardo, il Tribunale ha in particolare rilevato, al punto 384 di tale sentenza, che il moltiplicatore del 15% a titolo dei moltiplicatori «gravità dell'infrazione» e «importo supplementare» era il minimo, considerata la natura particolarmente grave dell'infrazione in oggetto, poi ha affermato, ai punti da 397 a 401 della stessa sentenza, che nessuno degli elementi dedotti dalle ricorrenti in primo grado era tale da giustificare una riduzione dell'importo dell'ammenda.

84 Per quanto riguarda più in particolare l'esame della gravità dell'infrazione addebitata, si deve constatare che il Tribunale ha fra l'altro ricordato, al punto 381 della sentenza impugnata, il punto 23 degli orientamenti del 2006, a termini del quale «[p]er loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell'ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti». Il Tribunale ha richiamato, al punto 383 di detta sentenza, la motivazione accolta dalla Commissione al punto 1211 della decisione impugnata, in base al quale il coordinamento orizzontale dei prezzi costituiva, per sua stessa natura, una delle più gravi restrizioni della concorrenza e che l'infrazione aveva il carattere di un'infrazione unica, continuata e complessa che interessava sei Stati membri e i tre sottogruppi di prodotti, prima di constatare, al punto 384 della sentenza impugnata, la natura particolarmente grave dell'infrazione in oggetto, che giustificava l'applicazione di un moltiplicatore basato sulla gravità del 15% e, al punto 385 della sentenza impugnata, la partecipazione della ricorrente al «gruppo centrale di imprese» che ha attuato l'infrazione accertata.

85 Avendo in tal modo tenuto conto di tutti i parametri pertinenti ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione addebitata, ed essendo inoltre dimostrati il coordinamento orizzontale dei prezzi e la partecipazione della ricorrente a quest'ultimo, ed avendo risposto agli argomenti della ricorrente su tale punto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto e ha soddisfatto il suo obbligo di controllo giurisdizionale effettivo della decisione controversa.

86 Per quanto riguarda la valutazione della durata eccessiva del procedimento amministrativo, si deve ricordare che, anche se la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole da parte della Commissione può giustificare l'annullamento di una decisione adottata in esito a un procedimento

amministrativo ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE qualora essa comporti altresì una violazione dei diritti della difesa dell'impresa interessata, una simile violazione del principio del rispetto del termine ragionevole, quand'anche dimostrata, non può condurre a una riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta (v., in particolare, sentenze del 9 giugno 2016, CEPSA/Commissione, C-608/13 P, EU:C:2016:414, punto 61, e del 9 giugno 2016, PROAS/Commissione, C-616/13 P, EU:C:2016:415, punto 74 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, nel caso di specie, come risulta dal punto 69 della presente sentenza, è pacifico che, mediante il suo argomento relativo alla valutazione non corretta della durata eccessiva del procedimento amministrativo da parte del Tribunale, la ricorrente mira soltanto ad ottenere una riduzione dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta.

87 Pertanto, a prescindere dalla sua fondatezza, detto argomento dev'essere respinto in quanto inoperante.

88 Infine, per quanto riguarda la proporzionalità dell'importo dell'ammenda inflitta in sé, la ricorrente non deduce alcun argomento atto a dimostrare che il livello della sanzione inflitta sia inappropriato o eccessivo. A tal proposito, dev'essere respinto l'argomento secondo cui l'importo di un'ammenda di EUR 2,94 milioni è sproporzionato rispetto al fatturato interessato dall'intesa, pari a EUR 5,2 milioni. Infatti, è pacifico che, nel caso di specie, l'importo dell'ammenda inflitta alla Villeroy & Boch e alle sue controllate è stato ridotto in modo da non superare il 10% del fatturato totale delle stesse realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Orbene, tale limite garantisce già che il livello di tale ammenda non sia sproporzionato rispetto alle dimensioni dell'impresa, quali determinate dal suo fatturato globale (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, EU:C:2005:408, punti da 280 a 282).

89 Di conseguenza, il terzo e il quarto motivo devono essere respinti essendo in parte inoperanti ed in parte infondati.

90 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente può trovare accoglimento, il ricorso dev'essere respinto integralmente.

Sulle spese

91 A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è respinta, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Villeroy & Boch Belgium SA è condannata alle spese.

Firme